

Ivrea 10 febbraio 2012.

FISCALE - Tributi locali - IMU

Agevolazioni ICI non applicabili all'IMU (documento IFEL del 24 gennaio 2012)

L'art. 13 del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, non ha previsto alcun trattamento agevolato, in precedenza applicato per legge oppure introducibile dai Comuni con norme regolamentari, dall'1.1.2012 nella determinazione dell'imposta municipale propria (IMU), sia nella fase "sperimentale" che a "regime", con riferimento alle seguenti fattispecie:

- immobili che per il loro particolare interesse storico od artistico sono vincolati, ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- unità immobiliari abitative concesse dai proprietari in uso gratuito (comodato) ai propri parenti (ai fini Ici "assimilabili" all'abitazione principale del soggetto passivo);
- fabbricati dichiarati inabitabili oppure inagibili e non utilizzati (ai fini Ici l'imposta si riduceva del 50%);
- i fabbricati dichiarati inagibili oppure inabitabili oggetto di recupero per essere destinati ad attività assistenziali di cui alla L. 104/92 (fabbricati destinati a soggetti disabili che ai fini Ici usufruivano dell'esenzione);
- installazioni di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico;
- pertinenze dell'abitazione principale in numero superiore ad una.

Quanto sopra è stato ribadito con nota IFEL del 24.1.2012.

Con un prossimo DL che dovrebbe essere sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri nella prossima settimana, per delega sulla riforma fiscale, le predette agevolazioni potranno essere reintrodotte.

Art. 13 DL 6.12.2001 n. 201
Nota IFEL del 24.1.2012

Dr. Stefano M. Perego
a cura del Centro Studi CSC